DETERMINAZIONE N. 1226 DEL 15/11/2022

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - RISORSE

Oggetto:
Quantificazione del fondo trattamento economico accessorio per il personale non dirigente - anno 2022 - comprensivo delle risorse variabili.

Responsabile del procedimento: **FIASCHI LUCIA**

Responsabile del provvedimento: **NUCCI NICCOLO'**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Allegati n.: **1**
Elenco:

1 **Tabella A: costituzione fondo 2022**

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per stipula di accordi

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

(Dott. Niccolò Nucci)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3
"Risorse"
ai sensi del decreto del commissario prefettizio n. 1 del 17/08/2022

Premesso che con propria determinazione n. 778 del 28.07.2022 veniva costituito il fondo per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente per l'anno 2022, parte stabile, e che nello stesso atto si precisava che:

- il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della performance – Fondo per le risorse decentrate – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali e alla data attuale non risulta firmata l'ipotesi di CCNL 2019-2021;
- l'articolo 67, comma 1, del predetto CCNL, "Fondo risorse decentrate: costituzione", ha riscritto le modalità di determinazione del Fondo risorse decentrate ed in particolare prevede che "*A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 … confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative … confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi*";
- l'art. 67, comma 2, del medesimo contratto indica le risorse fisse addizionali che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano, di anno in anno, il fondo delle risorse decentrate (dalla lettera a alla lettera k) con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni, confermando al successivo comma 4 che *"in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza"* con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, *"in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c)"* con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;

- l'art. 67, comma 7, del contratto prevede espressamente che *"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017";*
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";*
- la dichiarazione congiunta n. 5 prevede che *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti"*, dove alla lett. a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente *"di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019",* mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato *"di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";*

Considerato che le risorse eventuali e variabili, vengono determinate, di volta in volta, con cadenza annuale sulla base delle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte, con possibilità di incremento ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a), lett. c), lett. h) e lett. i);

Richiamate:
- la citata determinazione n. 778 del 28.07/2022 con la quale in particolare al punto 6 del dispositivo si dava atto che *"successivamente alla approvazione della deliberazione della Giunta Comunale indicante l'ammontare e la destinazione delle risorse variabili ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, si procederà alla costituzione definitiva del "Fondo risorse decentrate del personale non dirigente, anno 2022", comprensivo della parte variabile"*;
- la deliberazione del Commissario Prefettizio adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 24 del 15 novembre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Contrattazione decentrata integrativa del personale non dirigente per l'anno 2022 - Linee di indirizzo", con la quale, fra l'altro, venivano date indicazioni riguardo all'ammontare delle risorse variabili precisando la disponibilità entro il limite contrattualmente stabilito del 1,2% dell'ammontare del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, pari ad euro 73.626,04, nel rispetto del limite del fondo approvato per il 2016 ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;

Precisato che nella citata deliberazione 24 del 15 novembre 2022 veniva altresì stabilito che l'ammontare complessivo del fondo 2022 attualmente fissato nel limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 (ammontare complessivo del fondo certificato per l'anno 2016), sarà oggetto di quantificazione definitiva, a consuntivo, sulla base delle effettive assunzioni e cessazioni intervenute nel corso del corrente anno rispetto ai dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2018, secondo la disposizione introdotta dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene "*nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici*", precisando successivamente che "*Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio"* e che *"pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo*";

Ritenuto pertanto procedere alla rideterminazione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente, per l'anno 2022, comprensivo della parte variabile, come riportato nella tabella "A" allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nella quale vengono riportate sia le risorse stabili che variabili;

Dato atto che:
- con riferimento alla suddetta costituzione, si è tenuto conto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- con riferimento alla presente costituzione del fondo, si chiederà al Collegio dei Revisori dei Conti il rilascio dell'apposito parere, unitamente a quello riguardante il Contratto Decentrato Integrativo per l'utilizzo delle risorse 2022 costituenti il fondo in parola, così come indicato dalla Circolare n. 20 datata 05/05/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato – IGF – Ufficio II;
- l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio, anche alla luce delle disposizione del prossimo CCNL 2019-2021 in fase di sottoscrizione, di eventuali mutamenti legislativi, precisazioni o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito, nonchè a consuntivo per rispettare quanto stabilito dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i conteggi indicati nell'allegata tabella A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificato che dall'adozione del presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio;

Visti:
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l'art. 107 in merito a funzioni e responsabilità della dirigenza, l'art. 147-bis, comma 1, circa il controllo della regolarità amministrativa/contabile e l'art. 183 sull'impegno di spesa;
- il D. Lgs. 118 del 23/06/2011, nonché il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2);
- le vigenti disposizioni contrattuali con particolare riferimento al CCNL comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 14/11/2019, con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente e definite le principali funzioni di ciascun settore e servizio, in vigore dal 01/01/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 279 del 23/12/2021 che ha approvato l'Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23/12/2021 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2022 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e del documento denominato Piano Dettagliato degli obiettivi anno 2022", e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2022 con la quale é stato approvato lo schema del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2022/2024 e relativo aggiornamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 16/03/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28/04/2022 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione esercizio 2021;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto e motivato:

1. di rideterminare la costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2022 già quantificata con propria determinazione n. 778 del 28.07.2022 inserendo le risorse afferenti alla parte variabile in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario Prefettizio adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 24 del 15.11.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, secondo quanto riportato nella tabella A) allegata alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

2. di precisare che l'ammontare esatto delle fondo per il trattamento economico accessorio anno 2022 potrà essere stabilito soltanto dopo il 31.12.2022 nel rispetto di quanto introdotto dall'art. 33, comma 12, del D.L. 34/2019 e successive modifiche ed integrazione che prevede l'integrazione delle risorse sulla base degli eventuali incrementi numerici di risorse umane rispetto ai presenti alla data del 31.12.2018;

3. di dare altresì atto che l'ammontare complessivo del fondo dovrà essere rideterminato in fase di sottoscrizione definitiva del CCNL 2019-2021, tutt'ora in itinere;

4. di precisare che le risorse come riportate nell'allegata tabella risultano previste a carico del capitolo 201 del bilancio di previsione 2022/2024 e coperte da relativo impegno assunto in fase di approvazione del relativo bilancio;

5. di dare atto che gli importi, come determinati con il presente provvedimento, rispettano i limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e rispettano i vincoli stabiliti dalle altre norme in materia di personale;

6. di confermare la quantificazione del fondo per il lavoro straordinario in euro 78.072,46, mentre quello per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di Posizione Organizzativa in euro 224.468,41, giusta la deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 03.12.2019;

7. di trasmettere il presente atto alla R.S.U. nonchè al Collegio dei revisori dei Conti dell'Ente per l'acquisizione del relativo parere, così come indicato dalla Circolare n. 20 del 05.05.2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato - IGF - Ufficio II;

8. di individuare lo Specialista in attività amministrative e/o contabili, Lucia Fiaschi, quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i..

Il Dirigente del Settore
dott. Niccolò Nucci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.